



Automobile Club d'Italia

Unità Progettuale per l'Attuazione
del Documento Unico per gli Automobilisti
RBN

Sigg. DIRETTORI
COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Legge di conversione n. 159 del 27/11/2020 che ha convertito con modificazioni il DL n. 125 del 7/10/2020 (GU n. 300 del 3/12/2020). Proroga termini di scadenza dei documenti di identità/riconoscimento, dei permessi di soggiorno e degli atti amministrativi in scadenza .

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3/12/2020, è stata pubblicata la Legge di conversione in oggetto, in vigore dal 4/12/2020, che ha prorogato le scadenze relative ai documenti di identità/riconoscimento e quelle relative ad alcuni atti amministrativi di cui all'art. 103 del D.L. n. 18/2020.

Proroga scadenza documenti di identità/riconoscimento

La validità dei documenti di identità/riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciati da Amministrazioni Pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata ulteriormente prorogata al **30 aprile 2021**.

Proroga scadenza dei permessi di soggiorno

I permessi di soggiorno dei cittadini stranieri (artt. 103 commi 2 *quater* e 2 *quinques* del D.L n. 18/2020), compresi quelli aventi scadenza fino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validità fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2020 ,avente scadenza il 31/1/2021.



Proroga validità delle autorizzazioni ambientali

Per effetto di quanto disposto dall'art. 3 bis comma 1 lett.a) della Legge di conversione in oggetto, le autorizzazioni ambientali (tra le quali rientrano anche le autorizzazioni all'attività di smaltimento dei veicoli fuori uso) in **scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19**, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Il comma 1 lett. b) dell'articolo 3 bis della Legge di conversione (che ha introdotto il comma 2 sexies dell'art. 103 DL n. 18/2020), inoltre, ha previsto **che rientrano nella sopra indicata disciplina e sono valide anche le autorizzazioni scadute tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della Legge di conversione del DL n. 125 del 7/10/2020 (ossia il 4/12/2020) e che non sono state rinnovate.**

Con il sopra citato comma 2 sexies, infatti, sono state fatte rientrare nella proroga di cui al novellato comma 2 dell'art. art. 103 in parola, anche le autorizzazioni scadute dopo il 31 luglio 2020, colmando un vuoto normativo che si era venuto a creare in vigore del precedente testo del comma 2 dell'art. 103 che prorogava la validità solo delle autorizzazioni scadute tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020.

Pertanto nell'aggiornamento delle scadenze delle autorizzazioni dei Centri di raccolta nella procedura GIC l'Operatore PRA dovrà tenere conto di tali termini.

Poiché al momento non è ancora conosciuta la data di cessazione dell'emergenza si consiglia di calcolare i 90 giorni di legge facendo riferimento alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2000 che, come detto, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31/1/2021.

Qualora intervenissero ulteriori proroghe, i termini di scadenza delle suddette autorizzazioni dovranno essere aggiornati di conseguenza.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
F.to Digitalmente